

(N. 1517)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1956

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni,
per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui

ONOREVOLI SENATORI. — Con convenzione in data 5 luglio 1939, approvata con decreto ministeriale 10 stesso mese, vennero concessi alla Società Anonima Terme di Acqui l'esercizio e la gestione di quella Azienda demaniale sino al 31 dicembre 1968.

Ai sensi dell'articolo 6 di detta convenzione, l'utile netto annuale dell'esercizio viene ripartito fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria nella rispettiva misura del 65 per cento e del 35 per cento sino al 31 dicembre 1958, mentre dal 1° gennaio 1959 e per tutta la residua durata della convenzione compete al Demanio la quota del 75 per cento ed alla concessionaria quella del 25 per cento.

Il comune di Acqui ha ripetutamente chiesto al Demanio ed alla Società concessionaria l'assegnazione di un congruo contributo a ti-

tolo di concorso ai rilevanti oneri che deve sostenere per migliorare le attrezzature igieniche, sanitarie ed urbanistiche, onde adeguarle alle esigenze della Stazione di cura.

Effettivamente il Comune si trova nella necessità di affrontare notevoli spese per trasformare, perfezionare, sviluppare i propri servizi pubblici e mantenerli in piena efficienza, in quanto essi costituiscono un necessario presupposto all'azione statale di propulsione e valorizzazione del complesso aziendale in continuo incremento e devono, quindi, soddisfare tutte le moderne esigenze della numerosa clientela.

Per le suesposte considerazioni e tenuto, altresì conto che analoghe provvidenze sono state accordate ad altri Comuni, ove hanno sede Aziende Patrimoniali dello Stato, il De-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manio e la Società concessionaria hanno riconosciuto l'opportunità di aderire alla richiesta del comune di Acqui e, pertanto, si è predisposto, con l'adesione dei Ministri del tesoro e dell'interno, l'unito disegno di legge in base al quale viene attribuito al Comune medesimo un contributo straordinario annuo — a carico dell'esercizio aziendale — di lire 6 milioni per la durata di anni dieci, a partire dal 1° gennaio 1956.

Il pagamento del contributo di cui sopra è subordinato alla condizione che il relativo ammontare venga erogato per la esecuzione delle cennate opere igieniche, sanitarie ed urbanistiche.

A tal fine, il Comune dovrà rimettere, ogni anno, al Ministero delle finanze - Direzione Generale del Demanio, ed a quello dell'interno -

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, una relazione, controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego delle somme introitate.

Inoltre, allo scopo di mettere la Società concessionaria in condizione di sopportare il nuovo onere finanziario, il provvedimento prevede la proroga — da assentirsi, mediante la stipula di apposita convenzione aggiuntiva — della vigente convenzione sino al 31 dicembre 1978 e cioè per la durata di anni dieci, corrispondente a quella del contributo, nonchè la proroga, per lo stesso periodo, del termine fissato dall'articolo 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio tra il Demanio e la Concessionaria nella rispettiva misura del 75 per cento e del 25 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È assegnato al comune di Acqui un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, che farà carico all'Azienda demaniale di Acqui e sarà prelevato dai relativi fondi di esercizio.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1° gennaio 1956 ed avrà termine col 31 dicembre 1965.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

Art. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al Comune a norma dell'articolo 1 sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di

Acqui in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.

Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Comune avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze - Direzione Generale del Demanio, e al Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare con la Società concessionaria della Azienda di Acqui apposita convenzione aggiuntiva — a quella intervenuta, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 775, il 5 luglio 1939 e approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1939 — ai fini della proroga, dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1978, del termine di durata della concessione di esercizio della Azienda medesima, previsto dall'articolo 2 della citata convenzione del 5 luglio 1939, nonchè ai fini della proroga dal 1° gennaio 1959 al 1° gennaio 1969, del termine fissato dall'articolo 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria, nella misura rispettiva del 75 per cento e del 25 per cento.